

Roberto Colucciello

LA DANZA NORMATIVA DELLA PIOGGIA: DIRITTO PENALE E CLIMA
TRA NORMATIVA E PRASSI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ambiente e clima. – 3. La giustizia climatica: aspetti sovranazionali e nazionali. – 4. L’ecocidio. – 5. Aspetti sovranazionali: dalla nuova direttiva (UE) 2024/1203 alle pronunce CEDU. – 6. Il fenomeno della criminalità ambientale quale causa del cambiamento climatico. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il negativo impatto sui fragili equilibri del nostro ecosistema, provocato da una costante *escalation* del potere inquinante da parte dell’uomo, spinge gli operatori del diritto a studiare possibili e necessarie soluzioni normative alla c.d. “questione ambientale”: vale a dire la ricerca di un corretto equilibrio tra la protezione dell’ecosistema e l’esigenza di garantire lo svolgimento e l’evoluzione dell’attività produttiva umana¹.

L’analisi del pregiudizio arrecato al bene giuridico ambiente presenta un carattere trasversale, che consente di affrontare la materia muovendo da discipline tra loro eterogenee.

La questione climatica è da tempo al centro dell’agenda politica². Tra gli strumenti di tutela proposti sembra farsi strada anche quello di tipo repressivo, sebbene al momento gli interventi auspicati³ tendano ad incidere solo indirettamente sulle sorti del clima⁴.

¹ A. MANICCIA, *I reati ambientali*, in R. RAMPIONI (a cura di), *Diritto penale dell’economia*, Torino, 2019, p. 455.

² A. FESTINESE, *Quale lessico per un nuovo bene giuridico? Il caso del “clima”*, in *Criminalia, Annuario di Scienze penalistiche*, 2024.

³ Si pensi alla recente direttiva (UE) 2024/1203.

⁴ Il riferimento è alla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le diret-

Il tema è ben più sviluppato a livello dottrinale⁵, laddove si registrano, però, diversi orientamenti ai quali corrisponde un relativismo semantico meritevole di un preliminare chiarimento. La materia, infatti, non appare dotata di ben definiti confini, riferendosi ad un'entità immateriale ed ubiquitaria, qual è, appunto, il clima, e ad un fenomeno di dimensioni globali, come il suo cambiamento.

Sul piano giuridico, benché siano molte le fonti normative, sovranazionali ed interne, interessate alla stabilizzazione della variabilità del clima, raramente quest'ultimo è oggetto di autonoma considerazione e difficilmente ne viene illustrata l'essenza.

Nessuna definizione di clima si rinviene nelle diverse e più importanti fonti internazionali, tra cui il Protocollo di Kyoto⁶ che si limita a contenere un generico riferimento al sistema climatico⁷; l'Accordo di Parigi⁸ dal canto suo mette in risalto la necessità di «rafforzare le conoscenze scientifiche» disponibili sul tema⁹; il Green Deal europeo¹⁰ che, pur contenendo molteplici richiami alla materia del clima¹¹, non offre

tive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Per un primo commento, si rinvia a L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Lexambiente*, n. 2, 2024, pp. 38 ss.

⁵ Vedasi tra gli altri R. COLUCCIELLO, *Green Criminology and Green Crime*, in *Cammino Diritto, Rivista di Informazione Giuridica*, 17 agosto 2023.

⁶ Rappresenta il primo accordo internazionale vincolante per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005.

⁷ Nel preambolo, nonché all'art. 10, comma 1, lett. d.

⁸ L'Accordo di Parigi del 2015 rappresenta l'ultimo complemento alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo è costituito dalla denominata neutralità climatica, ovvero un saldo netto delle emissioni pari a zero, da ottenere attraverso la compensazione di tutte le emissioni antropogeniche di gas serra con la creazione di serbatoi di carbonio.

⁹ Art. 7, comma 7, lett. c.

¹⁰ Il *Green Deal* europeo (*European Green Deal*, EGD) lanciato nel 2019 dalla Commissione von der Leyen mira a trasformare l'UE nel primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, implementando tale visione con una roadmap legislativa. Nato come strategia di decarbonizzazione, l'EGD è al contempo un nuovo paradigma industriale e un'iniziativa di rilancio del progetto di integrazione europea.

¹¹ Parr. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.8., 2.2.1.

alcuna delucidazione in merito¹². Non raggiunge l'obiettivo neppure l'art. 1 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico¹³, che, nonostante la rubrica «*Definitions*», di fatto si limita a menzionare le già note componenti del sistema climatico.

E la situazione non sembra essere diversa se si passa ad analizzare l'ambito domestico. All'interno del d.lgs. n. 152/2006¹⁴ il termine figura sì nella sezione dedicata alle definizioni¹⁵, ma soltanto per consentire di comprendere il diverso concetto di "impatto ambientale"¹⁶, e pressoché lo stesso accade nell'art. 1, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 155/2010 e negli artt. 2, 5 e 13 d.l. n. 181/2023¹⁷, laddove l'impiego del termine è finalizzato, nel primo caso, ad organizzare l'attività di valutazione della qualità dell'aria sull'intero territorio nazionale e, nell'altro caso, ad approntare le misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, nonché disporre il rifinanziamento di un fondo nazionale dedicato¹⁸.

Le stesse fonti normative che non definiscono il clima tracciano, al contrario, un ritratto dettagliato del suo principale derivato, ossia il cambiamento climatico.

Ebbene, la marginalità che il clima, singolarmente considerato, riveste nella letteratura giuridica non agevola l'indagine relativa alla possibilità di considerarlo bene meritevole, e dunque oggetto, di tutela penale.

Ciò implica riconoscere che la crisi climatica non è riducibile a un problema ambientale nel senso classico del termine, ma rappresenta

¹² Più in generale, sulla considerazione del clima da parte dell'ordinamento giuridico italiano, si veda S. NESPOR, *L'adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una sconfitta*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 1, 2018, pp. 29 ss.; G. GRASSO, *La révision de la Constitution italienne sur la protection de l'environnement: qu'est-ce qui pourra changer pour les questions climatiques?*, in *Italian Papers on Federalism*, n. 3, 2022, pp. 58 ss.

¹³ UNFCCC.

¹⁴ C.d. Codice dell'ambiente.

¹⁵ Art. 5, comma 1, lett. c.

¹⁶ Che viene così ad essere l'alterazione da un punto di vista qualitativo e quantitativo di diversi fattori "ambientali", fra i quali il «territorio, suolo, acqua, aria e clima».

¹⁷ Convertito con modificazioni dalla l. n. 11/2024.

¹⁸ Fondo italiano per il clima.

un fenomeno sistemico, globale, diffuso, capace di mettere in crisi la stessa dogmatica penalistica costruita intorno a beni giuridici individuati, localizzati e concretamente aggredibili.

La domanda che attraversa oggi la dottrina è quindi se il diritto penale, quale strumento con vocazione tendente alla tipicità, alla determinatezza e alla individualizzazione della responsabilità, possa adattarsi a un danno climatico che, per sua natura, è cumulativo, globale e privo di un singolo agente eziologicamente determinante.

L'interrogativo è aperto e complesso, e rappresenta il punto di partenza del presente contributo, che si snoderà anche attraverso la figura dell'ecocidio fino ad arrivare alle considerazioni concernenti la criminalità ambientale quale causa del cambiamento climatico.

2. Ambiente e clima

Un nodo teorico importante concerne la distinzione tra ambiente e clima, dando ormai per scontato che i due concetti non coincidono.

L'ambiente può essere rappresentato quale bene unitario e composito, formato da una pluralità di matrici e di elementi naturali integrati tra loro; il clima, al contrario, è definito scientificamente come una descrizione statistica delle condizioni meteorologiche relative a un lungo periodo di osservazione, comprendente temperatura, precipitazioni, venti e altri parametri atmosferici¹⁹.

Clima e ambiente rappresentano due beni giuridici differenti, i quali richiedono una tutela giuridica ovviamente diversa²⁰.

Le differenze tra ambiente e clima risultano particolarmente chiare quando si guarda al modo in cui altre branche del diritto nazionale e

¹⁹ M. BOTTO, *Il clima come bene giuridico "autonomo"?*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, 2025.

²⁰ Su questo punto è stato fondamentale il contributo di H. SATZGER, N. VON MATTZ, *Das Klimastrafrecht – ein Rechtsbegriff der Zukunft*, in *ZStW*, 2021, Band 133, Heft 1, pp. 1-34. In aggiunta, H. SATZGER, *La protección del clima: ¿también es tarea del Derecho penal*, in R. DE VICENTE MARTÍNEZ et al. *LH al Profesor Luis Arroyo Zapatero*, *Boletín Oficial del Estados*, vol. II, Madrid, 2021, pp. 1731-1748.

internazionale affrontano entrambe le questioni. La regolamentazione globale e domestica del clima è molto diversa da quella dell'ambiente.

Il clima, attenendosi alla definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale²¹, rappresenta la «*statistically significant variation in either the mean state of the climate or in its variability, persisting for an extended period*» (variazione statisticamente significativa o nello stato medio del clima o nella sua variabilità, che persiste per un periodo prolungato)²².

L'ambiente, al contrario, consiste nell'insieme delle condizioni fisiche di cui gli esseri viventi, e in special modo l'uomo, necessitano al fine di garantire la propria sopravvivenza²³.

Il clima rappresenta il contesto entro cui si collocano i diversi elementi che compongono l'ambiente, ma al contempo se ne distingue. La qualità del suolo, delle acque o dell'aria può mutare in virtù del cambiamento climatico, tenendo sempre in debita considerazione che trattasi comunque di piani distinti. Si può supporre, a mero titolo di esempio, che le emissioni di gas nell'atmosfera siano idonee a contaminare l'aria di una determinata città o area geografica, eppure non si può affermare che ne alterino la climatologia.

Le ragioni poste alla base di ciò risiedono principalmente nel fatto che il clima, a differenza degli elementi che compongono l'ambiente, rappresenta una dimensione globale ed è strettamente connesso a fattori con intrecci più complessi rispetto ai singoli elementi costituenti l'ambiente.

Il clima di una determinata zona non è condizionato esclusivamente dalle condotte tenute *in loco* dalle imprese ivi operanti. Questa differenza di natura profonda tra i due concetti comporta che la tutela del clima non possa limitarsi ad aggiungere il clima tra i beni già protetti dai reati ambientali.

²¹ OMM.

²² A.N. MARTIN, *Don't look up: le risposte del diritto penale alla crisi climatica*, in *Sistema Penale*, n. 10, 2022, pp. 51 ss.

²³ Un valido riassunto delle diverse posizioni riguardanti la nozione di medio ambiente, in quanto bene giuridico protetto, in F. SALIGER, *Umweltstrafrecht*, Monaco, 2012, pp. 12 ss.

Per questo motivo, i reati contro l'ambiente in ognuna delle loro modalità tipiche falliscono di fronte al cambiamento climatico²⁴.

La genesi del "diritto climatico" è maturata all'interno del diritto internazionale dell'ambiente e il suo sviluppo è andato di pari passo con il rafforzarsi della centralità attribuita alla "questione ambientale"²⁵.

Seppur questa abbia finito con l'acquisire una sua autonomia, è possibile constatare che la correlazione tra le due aree continua a ripresentarsi, dispiegandosi anche in una possibile indagine afferente alla "tutela penale del clima". Questa, infatti, si colloca tra le maglie di una crescente attenzione riservata a quella dell'ambiente, che non ha mancato di interessare anche il diritto penale internazionale, stante la copiosa riflessione attorno all'opportunità di introdurre l'ecicidio nel novero dei crimini internazionali dello Statuto di Roma, rinvigoritasi negli ultimi anni, e come vedremo meglio in seguito.

L'interazione tra i due emisferi, a ben vedere, riecheggia altresì nel più recente intervento unionale in materia ambientale, la direttiva (UE) 2024/1203²⁶.

Nel Preambolo del documento, evidenziando che la protezione dell'ambiente figura tra gli obiettivi dichiarati dell'Unione, si rileva infatti che questa si realizza anche attraverso «la lotta contro i cambiamenti climatici»²⁷ e, poco dopo, viene sottolineato che: «l'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale»²⁸. Inoltre, nel novero degli obblighi di incriminazione

²⁴ A.N. MARTIN, *Don't look up*, cit., p. 54.

²⁵ M. BOTTO, *Il clima come bene giuridico "autonomo"?*, cit., p. 2.

²⁶ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

²⁷ Considerando n. 17.

²⁸ Considerando n. 23. Guardando all'ordinamento italiano, il riferimento all'equità intergenerazionale si presenta come speculare rispetto al richiamo all'interesse delle generazioni future presente al terzo comma del novellato art. 9 Cost. (come mo-

individuati dal legislatore europeo, possono rinvenirsi non solo nuove ipotesi di danno da prodotto, ma anche fattispecie poste a garanzia del clima²⁹, con l'effetto che si assiste ad una tangibile espansione della "materia ambientale" rispetto a quella oggetto della ormai superata direttiva 2008/99/CE. Si tratteggia, dunque, un'impostazione a carattere trasversale che, a ben vedere, ritorna anche nell'ambito della nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale adottata dal Consiglio d'Europa lo scorso 14 maggio 2025 e ora aperta alla firma degli Stati membri³⁰.

D'altra parte, si potrebbe rilevare che la *ratio* della direttiva del 2024 non è confinata all'aggiunta di un tassello al processo di armonizzazione in materia penale inaugurato nel 2008, ma, adottando un approccio olistico e incidendo sia sul piano quantitativo³¹ che qualitativo³², questa ha perseguito l'ambizione di colmare le lacune derivanti dal precedente intervento, che, seppur nutrito da una forte valenza espressiva, si caratterizzava per essere stato intrinsecamente "minimalista"³³.

3. La giustizia climatica: aspetti sovra-nazionali e nazionali

Accanto alla tutela delle matrici ambientali e della loro sinergica integrazione, nell'ultimo decennio si è fatta strada la tendenza di addivenire alla tutela anche delle persone a fronte dei registrati cambia-

dificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1).

²⁹ Sul punto e per un'analitica disamina delle principali novità della direttiva (UE) 2024/1203: L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste* e C. RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, entrambi in *Lexambiente*, n. 2, 2024, pp. 38 ss. e pp. 67 ss.

³⁰ *Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law* (CM(2025)52-final) adottata il 14 maggio 2025 nel corso della 134esima sessione del Comitato dei Ministri (Lussemburgo, 13-14 maggio 2025).

³¹ Numero delle fattispecie.

³² Definizione del quadro sanzionatorio.

³³ M. BOTTO, *Il clima come bene giuridico "autonomo"?*, cit., p. 3.

menti climatici, fenomeno che ha preso il nome di *climate litigation*³⁴ e che potrebbe essere definito quale sottoposizione a un giudice di una questione giuridica afferente al tema del cambiamento climatico, in cui gli attori attribuiscono i conseguenti effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana ad attori pubblici³⁵ o privati³⁶.

Tale *trend* interessa in special modo la giustizia civile, ma se ne ravvede un'analoga espansione, soprattutto in questi ultimi anni, anche nel diritto penale.

Sul versante delle fonti del diritto internazionali e sovranazionali, in prima battuta va considerato l'articolo 3 del Trattato UE, secondo cui «nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo [...] allo sviluppo sostenibile della Terra» e «promuove [...] la solidarietà tra le generazioni», in modo simmetrico al nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione nazionale.

L'Unione europea, dal canto suo, ha adottato specifici regolamenti in materia climatica, *in primis* i regolamenti (UE) 2018/842, (UE) 2018/1999 e (UE) 2020/852, all'interno dei quali i contenuti di mezzi e risultato delle obbligazioni climatiche internazionali³⁷ sono testualmente tradotti in un vincolo giuridico euro-unitario, giustiziabile ai sensi dell'art. 258 TFUE e con efficacia interna agli Stati³⁸.

Quale fonte subnormativa, va senz'altro menzionato il Report del Panel intergovernativo sul cambiamento climatico³⁹, il quale rappresenta un organismo facente parte delle Nazioni Unite che si occupa della valutazione scientifica dei cambiamenti climatici, espressamente deputato a predisporre rapporti di valutazione completi sullo stato

³⁴ A. GALANTI, *Ambiente in genere. Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane*, in *Lexambiente*, n. 2, 2023.

³⁵ Gli Stati nazionali o altri organismi pubblici.

³⁶ Aziende private, spesso multinazionali.

³⁷ A partire dai doveri di mitigazione nella finestra temporale del 2030 per il 2050 con l'obiettivo del contenimento dell'aumento della temperatura a non più di 1,5°C massimo 2°C.

³⁸ M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *Lacostituzione.info*, 3 maggio 2021.

³⁹ IPCC *panel*, composto da membri di 192 Paesi, tra cui anche l'Italia.

delle conoscenze scientifiche, tecniche e socio-economiche sugli stessi, sui loro impatti e sui rischi futuri, e sulle opzioni per ridurre il ritmo dei cambiamenti climatici in atto.

Correlato agli obiettivi di riduzione del cambiamento climatico è il concetto di “*Carbon Budget*”, consistente nella quantificazione del livello di gas serra ancora emettibile per non superare, rispetto alla concentrazione di CO₂ equivalente esistente, un determinato aumento della temperatura globale⁴⁰.

Da tutte queste fonti scaturisce la c.d. «obbligazione climatica» gravante sugli Stati, caratterizzata da una determinata struttura in cui rilevano il sistema climatico statale, ossia l’area di emissioni di gas a effetto serra, il fattore tempo, vale a dire il termine entro cui adempiere all’obbligo⁴¹.

Non può, inoltre, non sottolinearsi, in uno con la dottrina, che il cambiamento climatico costituisce anche un problema di diritti umani, tanto che le siccità e gli altri fenomeni climatici estremi, oltre a provocare gravi danni per la vita e la salute, hanno un enorme impatto sulla sicurezza alimentare⁴² e sono forieri, ad esempio, di numerosi eventi migratori⁴³. Tale correlazione tra inadempimento dell’obbligazione climatica e violazione dei diritti umani costituisce la base legale della tutela giurisdizionale.

L’attestarsi della scienza verso posizioni di deciso riferimento degli sconvolgimenti climatici all’attività antropica, l’affermarsi nella coscienza collettiva dell’esistenza di una obbligazione climatica in capo agli *stakeholders* pubblici e l’aggravarsi dei fenomeni di riscaldamento globale o comunque di estremizzazione dei fenomeni climatici, ha dato quindi vita, negli ultimi anni, ad un fenomeno nuovo, la c.d. «*climate litigation*», locuzione che si riferisce a procedimenti giudiziari che ri-

⁴⁰ A. GALANTI, *Ambiente in genere*, cit., p. 6.

⁴¹ Così S. BALDIN, P. VIOLA, *L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE online*, n. 3, 2021, p. 612.

⁴² Il c.d. diritto umano a essere liberi dalla fame, che si rinviene nell’art. 25 Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) del 10 dicembre 1948, e art. 11 Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (CIDESC) adottata nel 1966 ed entrata in vigore il 3 gennaio 1976.

⁴³ A.N. MARTIN, *Don’t look up*, cit., p. 50.

guardano specificamente la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento o la scienza del cambiamento climatico⁴⁴.

È stato evidenziato in dottrina⁴⁵ come le strategie processuali possono essere suddivise in *climate-aligned* e *non-climate-aligned*: nel primo gruppo si inseriscono tutti i contenziosi che hanno come scopo quello di incentivare standard ambientali più elevati e progetti più ambiziosi. Nel secondo, invece, rientrano tutte quelle argomentazioni che chiedono un risarcimento per danni e/o che si basano sul mancato rispetto degli obblighi relativi ai diritti umani⁴⁶ o *due diligence*⁴⁷.

L'insieme di tali azioni ed iniziative processuali prende il nome di "giustizia climatica". Tale fenomeno investe tanto i giudici nazionali quanto quelli sovranazionali, e segnatamente la Corte di giustizia UE e la Corte EDU.

Anche l'Italia sta giocando il suo ruolo nei casi di *climate litigation*⁴⁸. Va doverosamente premesso che applicare alla giustizia penale gli standard relativi alla giustizia civile è operazione estremamente complessa. Ed infatti, esistono problemi sia di natura sostanziale che processuale che rendono davvero difficile ipotizzare allo stato la «giustiziabilità diretta» in sede penale di pretese relative al cambiamento climatico.

Il diritto penale, in primo luogo, è vincolato dal principio di legalità: *nullum crimen sine lege*; in secondo luogo, è ancorato al principio secondo cui la responsabilità penale è personale, con esclusione di responsabilità oggettiva o di posizione: in altre parole, occorre che il rea-

⁴⁴ A. GALANTI, *Ambiente in genere*, cit., p. 7.

⁴⁵ V. NAPOLI, *Climate change litigation: il punto*, in www.lasvolta.it. Il riferimento è al report pubblicato il 30 giugno 2022 dai ricercatori del *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment* e del *Centre for Climate Change and Economics and Policy*.

⁴⁶ Se gli accusati sono organi statali.

⁴⁷ Se si rivolgono a pratiche aziendali.

⁴⁸ Nel caso noto come "Giudizio universale" (2021), incardinato dinanzi al Tribunale civile di Roma, l'Italia è stata citata in giudizio per non aver adempiuto la sua c.d. "obbligazione climatica", consistente nell'adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione UNFCCC e l'Accordo di Parigi, ma anche scaturenti dai report IPCC e dai regolamenti comunitari.

to sia posto in essere con azioni o omissioni, ovvero in violazione dei doveri scaturenti da una posizione di garanzia derivante dalla legge, da atto amministrativo o da accordo negoziale.

Sotto il versante processuale, poi, va sottolineata la grande differenza di standard probatorio tra processo civile e processo penale: mentre il primo (con grande approssimazione) è retto dalla regola del più probabile che non, il secondo è dominato dal principio secondo cui la responsabilità penale va provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Ciò determina la necessità di provare che l'evento inteso in senso materiale o giuridico sia legato da un nesso di causalità con la condotta attiva ovvero omissiva dell'agente di reato.

4. *L'ecocidio*

Abbiamo visto come anche a livello internazionale il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente appaiano al centro dell'attuale dibattito politico sia da un punto di vista socioeconomico sia per quello che riguarda le sfide da attuare in breve termine anche e soprattutto da un punto di vista giuridico⁴⁹.

Sempre di più sotto i riflettori del dibattito pubblico vi è la necessità di affrontare ed arrestare il cambiamento climatico mediante legislazioni costituzionali dedicate e norme penali.

Chi ha il potere di influire sulla pianificazione territoriale e/o sulla difesa dell'ambiente può creare una moltitudine di vittime ignote e a lungo inconsapevoli: infatti la questione ecologica è sempre più sentita come questione morale quando se ne percepiscono gli effetti negativi.

Sulla scia della pandemia Covid-19, sono state avviate proposte di modifiche legislative, sia a livello nazionale che a livello europeo ed internazionale, in materia di protezione integrata ed efficace del bene giuridico ambiente.

⁴⁹ R. COLUCCIello, *L'ecocidio e la sua genesi nell'alveo dei crimini ambientali: il diverso approccio tra effettiva volontà di tutela del bene giuridico ambiente ed eccessi di normazione penale*, in *Il Sistema del Diritto Penale*, n. 4, 2024, p. 2.

L'età contemporanea affronta dunque una profonda crisi che riguarda i cambiamenti climatici con un impatto importante sulla vita quotidiana dei cittadini, che si trovano a confrontarsi con eventi catastrofici atmosferici, quali incendi ed alluvioni, con riscaldamento ambientale e con la perdita delle biodiversità⁵⁰.

Nel tentativo di affrontare tali problemi, non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche economico, numerosi sono stati i *summit* di carattere anche internazionale che si susseguono senza riuscire a creare percorsi e soluzioni di impatto significativo.

La necessità di predisporre strumenti di diritto internazionale volti a punire le più severe devastazioni dell'ambiente viene alla ribalta nel 1969, grazie all'impegno del fisiologo vegetale Arthur William Galston, sconcertato dallo sfruttamento delle sue ricerche nella campagna militare in Vietnam⁵¹.

Il maggior successo della campagna di Galston si registrò infatti in un'audizione presso il Congresso statunitense, ove egli condivise il suo punto d'osservazione privilegiato, portando l'amministrazione Nixon a vietare l'uso dell'*agent orange* nel conflitto a partire dal 1971. Per quanto riguarda gli sviluppi più lungimiranti del suo pensiero, contenuti in un intervento alla Conferenza sulla Guerra e Responsabilità Nazionale di Washington del 1970, la sorte è stata diversa. Nello specifico, il fisiologo vegetale ha proposto l'adozione di un accordo internazionale volto alla proibizione dell'ecicidio, identificando la fattispecie nelle devastazioni commesse durante il conflitto nel suddetto Paese del sud-est asiatico⁵².

La lungimiranza di queste battaglie non ha trovato un "ambiente" favorevole nel periodo storico di riferimento ma questa circostanza, sebbene il contesto abbia ostacolato il corretto sviluppo di concetti altamente innovativi, non ne ha impedito la diffusione. Questi sono stati ripresi nel corso di due eventi, svoltisi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno

⁵⁰ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, p. 7.

⁵¹ A. GREENE, *The Campaign to Make Ecocide an International Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative?*, in *Fordham Environmental Law Review*, n. 3, 2019, p. 8.

⁵² B. WEISBERG, *Ecocide in Indochina. The ecology of war*, San Francisco, 1970, p. 4.

1972: la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano e il parallelo *People's Summit*.

Il primo, dall'impronta istituzionale, va ricordato per l'intervento del premier svedese Olof Palme, il quale, ritornando sulle atrocità commesse dalle forze statunitensi – talmente oltraggiose da essere descritte come ecocidio⁵³ – ha invitato la comunità internazionale a porvi la necessaria attenzione. Maggiore impatto ha avuto il contestuale evento civile, per via di due documenti ivi redatti: il progetto di protocollo sulla guerra ambientale, teso a proibire e sanzionare penalmente gran parte delle strategie tipiche della campagna militare in Vietnam, e la proposta di Convenzione internazionale sul crimine di ecocidio⁵⁴, preordinata allo sviluppo del concetto giuridico di ecocidio e sottoposta alle Nazioni Unite nel 1973.

Il fenomeno dell'ecocidio, nel dibattito delle Nazioni Unite, venne connesso al crimine di genocidio, perdendo il suo legame con la guerra, promuovendo un rapporto quasi di *genus a species*, caratterizzato dalle modalità della condotta, nel senso che l'ecocidio sarebbe emerso come figura delittuosa internazionale laddove la distruzione di una popolazione fosse determinata da condotte atte ad una sorta di devastazione ecologica.

L'ecocidio assimilato al genocidio, inteso come crimine contro l'umanità, associato ad una devastazione ecologica fu elaborato nel 1978, durante la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, nell'ambito della verifica tesa a valutare l'effettività della Convenzione del 1948 in materia di genocidio.

Nuovamente fu proposta e ripresa tale associazione nel 1985, nell'ambito proprio di un aggiornamento di quanto emerso nel 1978, a cura di Benjamin Whitaker, ma anche in tal caso la proposta non trovò terreno fertile.

Occorre attendere il 1991 per trovare un'affermazione della questione *de qua*, allorquando si discusse, in seno alla Commissione di Di-

⁵³ R. COLUCCIello, V. DI TERLIZZI, *Quale dimensione giuridica per il crimine di ecocidio?*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 3, 2025.

⁵⁴ Redatta dal Prof. Richard A. Falk.

ritto Internazionale⁵⁵, organo costituito nel 1947 in ambito Nazioni Unite, della proposta di riprendere ed elaborare una bozza del Codice dei Crimini contro la Pace e la sicurezza dell'Umanità, la cui prima bozza, presentata nel lontano 1950, non venne mai formalmente approvata⁵⁶.

L'ecicidio non viene più menzionato come crimine contro l'umanità nel 1998, quando lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, al suo interno, pone la rilevanza del danno ambientale legata al solo contesto bellico; nell'art. 8, comma 2, lett. b, n. 4, rientrano quali crimini di guerra anche quelle gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, tra cui «il lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti».

Negli anni a seguire il dibattito ha raccolto sempre maggiore interesse nonostante resistenze politiche e ciò grazie ad una sempre maggiore attenzione dell'opinione pubblica, con la prospettiva di raggiungere l'obiettivo nell'ambito della Corte Penale Internazionale.

L'inquinamento ambientale a livello mondiale ha portato l'interesse dei vari Paesi a cercare di attuare e sviluppare modelli economici che affrontino il problema del contrasto alla criminalità ambientale, nel tentativo di conciliare lo sviluppo e la crescita con la tutela dell'ambiente, con un rafforzamento della cooperazione penale tra Stati.

Il termine ecicidio come definizione giuridica, da sottoporre alla Corte Penale Internazionale, torna di moda, grazie alla fondazione *Stop Ecocide*⁵⁷ (nota con l'acronimo SEF) ove un gruppo di giuristi aveva accolto la richiesta di alcuni parlamentari svedesi, con una pro-

⁵⁵ *International Law Commission*, meglio nota con l'acronimo ILC.

⁵⁶ R. COLUCCIELLO, *L'ecicidio e la sua genesi*, cit.

⁵⁷ *Stop Ecocide Foundation* è un'organizzazione nata nei Paesi Bassi nel 2019 come costola della *Stop Ecocide International* attraverso cui vengono raccolti fondi per sostenere, tra le altre cose, l'incarico al gruppo di esperti incaricati di fornire una definizione legale di ecicidio.

posta di emendamento allo Statuto della stessa, al fine di includervi all'art. 8-ter il crimine di ecocidio⁵⁸.

La proposta presentata alla Corte Penale Internazionale, risultato di una sintesi delle varie legislazioni penali che sanzionano l'ecocidio o comunque i disastri ambientali, possiede vari elementi simili al nostro art. 452 *quater* del Codice penale, in particolare nel requisito della lunga durata dei danni ambientali molto simile alla nostra alterazione irreversibile di un ecosistema.

La tutela penale internazionale verso le condotte disastrose per l'ambiente, superando le discrasie delle legislazioni nazionali, permette di affrontare zone di impunità finora consolidate, oltre che combattere le ecomafie, permettendo di consegnare i responsabili al giudizio della Corte da parte di tutti gli Stati ratificanti lo Statuto di Roma⁵⁹.

Una data decisiva nel diritto penale europeo ai fini della protezione ambientale è quella del 27 febbraio 2024, in cui si introduce *de facto* il crimine di ecocidio, in quanto il Parlamento europeo adotta una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, a seguito della proposta della Commissione europea del 2021. Tale direttiva in data 11 aprile 2024 ha il suo testo finale, firmato dalle istituzioni competenti, nel quale si obbligano gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione nell'ar-

⁵⁸ Il crimine di ecocidio è stato definito, nel giugno 2021, come «atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti. Ai sensi del primo paragrafo: a) "Arbitrari" significa con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti; b) "Grave" significa un danno che implica cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell'ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana, o sulle risorse naturali, culturali o economiche; c) "Diffuso" significa un danno che si estende oltre una limitata area geografica, valica i confini nazionali, o è patito da un intero ecosistema o specie, o da un gran numero di esseri umani; d) "Duraturo" significa un danno che è irreversibile o che non può essere sanato in maniera naturale in un periodo di tempo ragionevole; e) "Ambiente" significa la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, così come il cosmo». Definizione e commento al testo consultabile sul sito della Fondazione: www.stopecocide.earth. Sullo stesso argomento V. NERI, *Ecocidio, una squadra di giuristi ha formulato la prima definizione legale*, in Lifegate.it, 24 giugno 2021.

⁵⁹ R. COLUCCIELLO, *L'ecocidio e la sua genesi*, cit.

co di due anni, anche se non tutte le decisioni contenute nella direttiva costituiscono degli obblighi per gli Stati.

Nonostante ciò, bisogna segnalare problematiche tanto interpretative quanto applicative in relazione alla teoria generale dei crimini internazionali. La fattispecie si atteggia infatti come reato di pericolo concreto, in cui l'atto si manifesta illegale o arbitrario, si caratterizza per essere consapevole e si apprezza in rapporto alla probabilità di causazione dell'evento dannoso⁶⁰.

A differenza dei crimini internazionali già rientranti nello Statuto, per i quali viene contemplato con precisione l'elemento oggettivo della condotta, la proposta non indica infatti i comportamenti suscettibili di sanzione⁶¹ quali, a mero titolo di esempio, potrebbero essere l'abbandono di rifiuti, le emissioni di gas serra ovvero il provocare l'estinzione di animali. L'assenza dell'indicazione delle condotte disvela problematiche irrisolte, conseguenti sia all'incertezza circa il nesso causale tra alcune attività antropiche e i cambiamenti climatici, sia alla mancanza di volontà di criminalizzare fattori trainanti lo sviluppo economico dei Paesi (emergenti e non)⁶².

La proposta richiede inoltre che gli atti illegali o arbitrari siano commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità circa la causazione dell'evento dannoso, operando un interessante operazione di ampliamento del criterio ordinario di imputazione delle condotte criminose disciplinate dallo Statuto. Leggendo la norma alla luce dell'art. 30 è possibile quindi circoscrivere la responsabilità alla consapevolezza della possibilità che l'evento si possa verificare, pervenendo a una soluzione comparabile al dolo eventuale. L'impatto ambientale ha tuttavia sovente natura accidentale, se non collaterale, e quindi solitamente colposa, per cui la soglia del dolo eventuale potrebbe non essere compatibile con la realtà fenomenica e a non migliori esiti condurrebbe l'introduzione di una forma di responsabilità oggettiva⁶³.

⁶⁰ R. COLUCCIELLO, V. DI TERLIZZI, *Quale dimensione giuridica per il crimine di ecocidio?*, cit.

⁶¹ L. SCOLLO, *Ecodeitti ed ecomafie nella prospettiva della Corte Penale Internazionale*, in *Legislazione Penale*, n. 1, 2023, p. 21.

⁶² U. GALIMBERTI, *L'etica del viandante*, Milano, 2023, p. 95.

⁶³ P. HIGGINS, *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices*

In relazione alle criticità riferite all'elemento soggettivo di cui alla bozza dell'art. 8-ter, sembrerebbe emergere una preferenza per l'opzione di un crimine di pura condotta, eventualmente aggravato dall'evento, in luogo di una struttura modulata sul pericolo di evento di danno che implicherebbe un accertamento del dolo anche in relazione all'evento, con conseguenti problematiche applicative (oltre che di nesso causale)⁶⁴.

5. Aspetti sovranazionali: dalla nuova direttiva (UE) 2024/1203 alle pronunce CEDU

Alla luce di quanto detto, a distanza di quasi vent'anni dall'approvazione della prima direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, è stata adottata la nuova direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE⁶⁵.

Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide, Londra, 2020, p. 64.

⁶⁴ L. SCOLLO, *Ecodefitti ed ecomafie nella prospettiva della Corte Penale Internazionale*, cit., p. 24 e sul concetto di evento N. MAZZACUVA, *Evento*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, p. 445.

⁶⁵ Si evidenzia sul punto che, il rapporto finale di valutazione del livello di implementazione della direttiva 2008/99/CE esitato dalla Commissione UE del 28 ottobre 2020 SWD (2020) ha riportato un quadro davvero sconcertante rispetto al conseguimento dell'obiettivo in origine prefissato dall'UE di realizzare un livello almeno sufficiente di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali in materia ambientale. L'implementazione del testo è avvenuta in modo alquanto eterogeneo, a causa dell'ampio margine di discrezionalità con cui gli Stati hanno potuto interpretare il contenuto delle relative disposizioni. L'estrema vaghezza dei termini utilizzati dal legislatore europeo per la descrizione delle condotte penalmente rilevanti ha infatti reso elastico il significato degli obblighi di incriminazione imposti a monte, generando a valle una notevole varietà delle soluzioni normative adottate dai singoli ordinamenti nazionali. Approcci differenti sono stati seguiti tanto sul versante della ricezione della clausola di illiceità speciale, quanto sotto il profilo della definizione dei contrassegni delle offese tipiche.

La nuova direttiva si inserisce in un mutato quadro politico, internazionale e normativo di riferimento.

Sotto il primo profilo, occorre evidenziare come il Consiglio, nel 2016, invitò la Commissione a monitorare l'efficacia della legislazione dell'UE nel campo della lotta alla criminalità ambientale. L'analisi, conclusa nell'ottobre del 2020, sottolineò che la previgente direttiva non aveva prodotto molti effetti nella pratica⁶⁶.

Ciò poiché, in primo luogo, negli ultimi dieci anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori erano stati condannati era rimasto molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte erano stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non era stata attuata in modo sistematico.

Sul piano normativo, peraltro, come detto, la direttiva 2008/99/CE era stata approvata prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e cioè sotto la vigenza di un quadro legislativo molto diverso da quello attuale che assegna all'UE competenze penali più chiare e più ampie.

In tale mutato quadro di riferimento si inserisce la nuova direttiva, la quale presenta taluni elementi di continuità con la direttiva precedente e numerosi profili di discontinuità che tentano di far fronte proprio a quelle ineffettività che avevano caratterizzato la prima.

Invero, a determinare la scarsa efficacia della direttiva del 2008 aveva concorso, in particolare, l'eccessiva discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali sia sul versante della scelta del regime sanzionatorio, rimasto fuori dall'ambito della direttiva, sia sul versante della tipizzazione degli elementi costitutivi delle norme incriminatrici, i cui contrassegni comuni nel testo europeo erano stati delineati in termini eccessivamente vaghi⁶⁷.

⁶⁶ Il Considerando n. 4 della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (consultabile in GU dell'UE, serie L del 30 aprile 2024) espressamente indica tra le ragioni a fondamento dell'adozione del nuovo testo la necessità di superare le precedenti direttive, in quanto rivelatesi inadeguate a garantire un effettivo ravvicinamento delle legislazioni penali nazionali di contrasto ai crimini ambientali.

⁶⁷ L. SIRACUSA, *La nuova Direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Lexambiente*, n. 2, 2024, pp. 39 ss.

La nuova direttiva, nel dettaglio, costruisce le fattispecie penali attraverso specifiche clausole di illiceità, statuisce la necessità di procedere all'incriminazione di comportamenti dolosi o gravemente colposi e prevede la punizione dell'istigazione e del favoreggiamento.

L'illiceità di cui alla direttiva (UE) 2024/1203 ha dunque, in questo senso, una natura dinamica, funzionale a consentire una sorta di adeguamento automatico di tale nozione alle sopravvenienze normative, oltre che un più agevole raggiungimento dell'obiettivo di ampliamento dell'area del penalmente rilevante, in quanto illecito, perseguito dalla direttiva medesima.

La direttiva, peraltro, contiene numerosi elementi di novità, sia con riferimento ai fatti oggetto dell'obbligo di incriminazione sia sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, in particolare per le persone giuridiche.

A ben vedere, già da una rapida lettura, emergono una serie di importanti novità, riguardanti il metodo di ravvicinamento delle legislazioni penali interne.

Invero, la tecnica di normazione sintetica impiegata nella precedente direttiva cede il passo ad un modello di armonizzazione dettagliata che riduce al minimo il ricorso a clausole generali e a formule elastiche e si profonde in una sequenza di definizioni.

Inoltre, il cospicuo numero di articoli di cui la direttiva si compone segnala una notevole estensione del suo campo di intervento⁶⁸.

⁶⁸ Sotto questo profilo si evidenzia come l'ambito di applicazione della direttiva è ampliato a tal punto da ricomprendere norme incriminatrici riconducibili alla sfera della responsabilità penale per offese a carico del clima o per danni da prodotto. Si vedano, in particolare, l'art. 3 par. 2 lett. s) che prevede l'obbligo di punire la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze; 2) art. 3. par. 2 lett. t) che sanziona la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione,

Oltre alle norme riguardanti gli elementi essenziali delle fattispecie di reato e la tipologia e misura delle pene principali per le persone fisiche e per le persone giuridiche, il testo contiene vincoli di disciplina relativi alle pene accessorie, alla competenza giurisdizionale e agli strumenti di investigazione e cooperazione fra le autorità preposte alla prevenzione dei crimini ambientali.

L'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature. Nonché l'art. 3 par. 2 lett. *b*), che incrimina l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da parte di molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; 1) l'art. 3 par. 2 lett. *c*) che punisce la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, e: i) è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; ii) è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure vi) è vietata a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2029/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio; 3) l'art. 3 par. 2 lett. *d*) che sanziona la fabbricazione, l'impiego, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di mercurio, composto del mercurio, miscele di mercurio e prodotto con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; 4) l'art. 3 par. 2 lett. *s*), ove si punisce la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera *b*), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

La direttiva, infine, stabilisce soglie minime per le ammende e introduce tre diversi tipi di sanzioni, quali l'ordine di liquidazione giudiziaria, la supervisione giudiziaria e l'obbligo di istituire sistemi di *due diligence* per rafforzare la conformità agli standard ambientali.

A tal proposito occorre evidenziare come, da ultimo, un ruolo significativo sia stato svolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche in relazione al complesso tema relativo agli effetti antropici dei cambiamenti climatici⁶⁹.

Segnatamente, con sentenza del 9 aprile 2024, la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*⁷⁰, riguardante proprio l'annosa questione dell'obbligo degli Stati di contrastare le conseguenze dell'emergenza climatica, fornendo, in tal guisa, un ulteriore contributo all'evoluzione della giurisprudenza internazionale riguardante la protezione dell'ambiente e dei diritti umani⁷¹.

⁶⁹ La tutela del clima quale "bene" diverso dall'ambiente assume sempre più rilievo nel dibattito scientifico, giurisprudenziale e legislativo. Invero, evidenti risultano essere le conseguenze sui diritti umani derivanti dal cambiamento climatico. Le siccità e gli altri fenomeni climatici estremi, oltre a gravi danni per la vita e la salute, hanno un enorme impatto sulla sicurezza alimentare – il diritto umano a essere liberi dalla fame – e stanno causando numerosi eventi migratori. Tali risultati sono previsti nella fattispecie basica del diritto penale internazionale dei diritti umani, quella cioè che punisce i crimini contro l'umanità, di modo che è possibile esaminare, a titolo esemplificativo, in che misura una enorme emissione di gas serra da parte di una multinazionale o l'inattività di un governo possa considerarsi criminosa. Sul punto vedi G. GILBERT, *International Criminal Law Is not a Panacea – Why Proposed Climate Change Crimes Are Just Another Passenger on an Overcrowded Bandwagon*, in *International Criminal Law Review*, n. 3, 2014, pp. 551-587.

⁷⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, ricorso n. 53600/20.

⁷¹ Per un'analisi dell'evoluzione del contenzioso climatico vedi F. VANNETTI, L. UGOLINI, *Contenzioso climatico: recenti sviluppi e riflessioni*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 6, 2024, pp. 403 ss. Nel dettaglio, la vicenda traeva origine dal ricorso presentato nel 2020 dall'associazione svizzera "Anziane per la protezione del clima", costituita da più di 2.000 donne ultrasettantenni per promuovere e attuare un'efficace protezione del clima, nonché da quattro donne, tutte membri dell'associazione e di età superiore agli 80 anni. L'associazione e le donne ricorrenti avevano formulato molteplici richieste davanti alle autorità nazionali, lamentando numerose carenze nel settore della pro-

Nel 2020, le ricorrenti decidevano di adire la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli articoli 2⁷² e 8⁷³ della CEDU, ritenendo che le autorità svizzere non avessero adottato misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e, in particolare, del riscaldamento globale, i quali influiscono negativamente sulla vita, sulle condizioni di vita e sulla salute delle singole ricorrenti e dei membri dell'associazione ricorrente.

In tale contesto, le ricorrenti sostenevano che la Svizzera non avesse introdotto una legislazione adeguata in materia e non avesse adottato misure appropriate e sufficienti per raggiungere gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale⁷⁴.

Nel merito, la Corte ha assorbito le censure mosse con riferimento all'art. 2 (diritto alla vita) in quelle di cui all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), affermando, sulla base di una evoluzione interpretativa dei principi giurisprudenziali elaborati in materia ambientale, che:

- conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità nazionali hanno la responsabilità di garantire i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e, nel farlo, godono di un certo margine di discrezionalità, soggetta al controllo della Corte;
- che nella ponderazione di tali interessi, tenuto conto delle evidenze scientifiche che sottolineano la gravità del rischio di raggiungere il punto di irreversibilità, la Corte ritiene giustificato che la protezione del clima dovrebbe avere un peso considerevole;

tezione del clima e chiedendo l'attivazione delle autorità competenti ai fini dell'adozione di misure di contrasto alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, comprese le misure per raggiungere l'obiettivo del 2030 fissato dall'Accordo di Parigi. Di fronte all'inerzia delle autorità elvetiche, le ricorrenti presentavano ricorso, senza successo, fino al Tribunale federale.

⁷² Diritto alla vita.

⁷³ Diritto al rispetto della vita privata.

⁷⁴ Diverse questioni rilevanti nelle decisioni qui commentate erano già state prospettate in dottrina al momento della presentazione dei ricorsi: v. in particolare H. KELLER, C. HERI, *The Future is Now: Climate Cases Before the ECtHR*, in *Nordic Journal of Human Rights*, n. 1, 2022, pp. 153 ss.

– il campo di applicazione della protezione fornita dall'art. 8 si estende agli effetti negativi sulla salute umana, sul benessere e sulla qualità della vita derivanti da varie fonti di danno ambientale o dal rischio di danno ambientale⁷⁵.

Tale obbligazione, in particolare, è desumibile dagli impegni assunti in sede internazionale, con la conseguenza che ciascuno Stato contraente deve adottare misure per la riduzione sostanziale e progressiva dei rispettivi livelli di emissione al fine di raggiungere la neutralità climatica entro i prossimi tre decenni. In questo contesto, affinché le misure siano efficaci, spetta alle autorità pubbliche agire in tempo utile, in modo appropriato e coerente⁷⁶.

A ben vedere, la decisione della Corte EDU presenta alcuni rilevanti profili di interesse, tra cui quello di aver cristallizzato le condizioni per l'accesso alla giustizia climatica innanzi alla Corte stessa da parte delle associazioni di protezione ambientale.

6. Il fenomeno della criminalità ambientale quale causa del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico rappresenta il fenomeno che più di altri è in grado di estrinsecare la connessione tra la quasi irreversibile degradazione ambientale e l'azione per mano dell'uomo sull'ambiente terrestre. Si può ben dire che la protezione dell'ambiente sia ormai una questione di fondamentale importanza nell'agenda della Comunità internazionale.

L'aumento del riscaldamento globale e l'aggravarsi generale degli effetti del cambiamento climatico, ivi compreso l'esaurimento delle risorse comuni, hanno rapidamente minato il dogma tradizionale delle questioni ambientali come sfera di dominio riservato degli Stati, favo-

⁷⁵ M. CECCHI, *Osservatorio Corte europea dei diritti dell'uomo – Violata la Convenzione per mancata adozione di misure sufficienti nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 9, 2024, pp. 1240 ss.

⁷⁶ P. PUSTORINO, *Diritti umani e cambiamenti climatici – Sviluppi giurisprudenziali in materia di diritti umani e cambiamento climatico*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 8-9, 2024, pp. 1921 ss.

rendo lo sviluppo di atti ambientali internazionali e aumentando la proattività e la cooperazione a livello universale⁷⁷.

L'ecosistema mondiale è fortemente minacciato dal riscaldamento globale, dalla perdita di biodiversità e dai cambiamenti climatici, che costituiscono «un'emergenza climatica e ambientale», nonché un grave rischio per la qualità dell'ambiente, della salute pubblica, dell'economia e, in quanto tale, una delle prove più significative per l'umanità, ponendo notevoli sfide per il diritto internazionale ambientale, ma anche per corti e tribunali nazionali e sovranazionali.

L'andamento delle emissioni riflette i modelli globali di disuguaglianza; a causa di queste tendenze preoccupanti e degli sforzi di mitigazione insufficienti, nel corso del secolo il mondo è avviato verso un aumento della temperatura ben superiore agli obiettivi climatici concordati⁷⁸.

Nel quadro della tutela dell'ambiente e, in particolare, della lotta contro «la minaccia esistenziale rappresentata dai cambiamenti climatici»⁷⁹, l'UE è impegnata a intensificare gli sforzi per affrontarli e a realizzare l'attuazione dell'Accordo di Parigi del 2015 adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, sulla base dei suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili nel contesto dell'obiettivo a lungo termine in materia di temperatura definito a Parigi. Il noto *Green Deal* europeo definito dalla Commissione nella sua Comunicazione dell'11 dicembre 2019 mira a costruire una nuova strategia di crescita in grado di trasformare l'UE in una società equa e prospera, con

⁷⁷ E. VANNATA, *Cambiamento climatico, criminalità ambientale e Unione Europea tra tutela penale dell'ambiente, ecocrimes e spazio giudiziario "euro-centrico"*, in A. ORIOLO, A.R. CASTALDO, A. DI STASI, M. NINO (a cura di), *Criminalità transnazionale e Unione europea*, Napoli, 2024, p. 577.

⁷⁸ Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2023.

⁷⁹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), in GUUE L 243, del 9 luglio 2021.

un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, senza emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050 e in cui la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse⁸⁰.

Ma adattamento e mitigazione del cambiamento climatico passano anche attraverso la tutela penale dell'ambiente. Infatti, i crimini che colpiscono l'ambiente – tra cui, *inter alia*, la deforestazione illegale, l'inquinamento marino, il traffico di specie selvatiche e i reati nei settori della pesca, dei rifiuti e dell'estrazione mineraria – contribuiscono al degrado dell'ecosistema, ostacolando la capacità degli ecosistemi naturali di mitigare o adattarsi ai cambiamenti climatici, contribuendo al declino della biodiversità e al rilascio di anidride carbonica e altri gas climalteranti nell'atmosfera.

Data l'attuale crescita della criminalità ambientale – e, in particolare, della criminalità ambientale transnazionale e organizzata – appare necessaria una risposta più efficace dei sistemi giudiziari, che sia in grado di considerare il cambiamento climatico nei suoi processi decisionali e affrontare l'impatto della criminalità sulla biodiversità. Una risposta multidimensionale alla crisi climatica e un approccio globale alla biodiversità impongono, quindi, una forte risposta del sistema giudiziario in relazione alla criminalità ambientale⁸¹.

Tuttavia, il cambiamento climatico stenta a trovare spazio nel sistema di giustizia penale e i crimini ambientali sono generalmente percepiti come meno gravi di altre attività criminali. Man mano che gli impatti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità diventano più visibili, la pressione nell'affrontare queste minacce continua a crescere, così come la necessità di una migliore comprensione del nesso tra la criminalità ambientale e il ruolo della giustizia penale (eurocentrica) nell'agenda climatica.

⁸⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, Il *Green Deal* europeo, COM/2019/640 final. *Ex multis*, v. M.C. CARTA, *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *Eurojus*, n. 4, 2020, pp. 54 ss.

⁸¹ E. VANNATA, *Cambiamento climatico, criminalità ambientale e Unione Europea*, cit., pp. 579 ss.

Nell'ultima decade, la criminalità ambientale è stata la quarta attività criminale a livello globale, crescendo a un tasso compreso tra il 5% e il 7% all'anno⁸².

Inoltre, è evidente un aumento in termini assoluti del fenomeno nel suo complesso con il coinvolgimento delle grandi imprese multinazionali e dei gruppi criminali organizzati.

L'alto valore dei flussi commerciali illeciti, come i rifiuti pericolosi o le specie in via di estinzione, le poco incisive sanzioni e gli ostacoli alle indagini internazionali sono le principali difficoltà che hanno portato anche a un ruolo crescente svolto sia dai piccoli che dai grandi gruppi criminali, che a volte si infiltrano anche a livello istituzionale, truccando gare d'appalto e valutazioni ambientali.

Anche in più stretta connessione col cambiamento climatico, oltre ai crimini già evidenziati, bisogna tenere conto che miliardi di dollari vengono investiti in tutto il mondo in misure per mitigarne gli impatti negativi e aiutare le società ad adattarsi alle sue conseguenze.

Con la crescente enfasi sugli interventi climatici, in particolare sulla transizione verso l'energia verde, l'aumento significativo degli investimenti in questo settore aumenta il rischio di corruzione.

L'aumento di pratiche corruttive in tale direzione compromette gli sforzi dei governi per raggiungere gli obiettivi climatici internazionali e garantire un futuro sostenibile. Inoltre, l'effetto dannoso della corruzione non si limita soltanto alle perdite finanziarie, in quanto alimenta anche la perdita di biodiversità, la distruzione degli habitat naturali e, di conseguenza, minaccia l'esistenza di specie in via di estinzione, oltre ad indebolire lo Stato di diritto ed incidere sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia.

Peraltro, il numero di indagini a livello nazionale ed europeo in materia ambientale rimane basso rispetto alle indagini in altri settori della criminalità.

È noto ai più che in molti Stati membri, i reati ambientali non rientrano ancora nell'ambito del diritto penale e sono trattati come meri

⁸² Interpol, *INTERPOL Marks a Decade of Tackling Serious Organized Environmental Crime*, 23 novembre 2020, in www.interpol.int.

illeciti amministrativi, in cui gli autori ricevono solo sanzioni pecuniarie⁸³.

Tuttavia, le attività di indagine delle forze dell'ordine confermano che dietro la maggior parte dei reati ambientali c'è un accordo con la criminalità organizzata. I reati ambientali sono di fatto considerati secondari rispetto a reati come la frode e il riciclaggio di denaro, e quindi raramente sono considerati prioritari dalle autorità nazionali. Inoltre, le autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie, spesso non hanno la capacità e le risorse per individuare, indagare e perseguire efficacemente i reati ambientali, che sono spesso complessi, multidisciplinari e di natura transfrontaliera.

Infine, l'esistenza di diversi approcci investigativi e legislativi per affrontare la criminalità ambientale nei vari Paesi pone ulteriori sfide e complessità operative.

Tuttavia, è necessario evidenziare, come già precedentemente ben specificato, come clima e ambiente non siano sovrapponibili e rappresentino, invero, da un punto di vista più squisitamente giuridico, due beni giuridici differenti, i quali richiedono quindi anche una tutela giuridica per certi aspetti differenziata.

La devoluzione di tali crimini alla sola *potestas puniendi* nazionale, con le difficoltà già menzionate, è carente di efficacia senza (almeno) un solido potenziamento della cooperazione (giudiziaria) internazionale che possa contribuire tanto al mero coordinamento investigativo, all'armonizzazione legislativa o alla diffusione di *best practices* quanto a forme più intense ed avanzate che implicino l'esercizio dell'azione penale al di fuori del *domaine réservé* dello Stato.

Si badi, ad ogni modo, che con ciò non si vuole affermare che il panpenalismo sia la panacea di tutti i "mali" che affliggono l'ambiente, soprattutto laddove fin troppo spesso la pervasività del penale in ogni

⁸³ Anche in Italia, dove si è scelta da molto tempo la strada della criminalizzazione, oltre a quella amministrativa, sussistono tuttavia diverse criticità, tali da configurare una certa «irrazionalità della risposta statale» che si traduce «in ineffettività dell'intervento». V.E. LO MONTE, *Il diritto penale dell'ambiente: uno sguardo sull'evoluzione storico-normativa tra risvolti populistici e ineffettività dell'intervento statale*, in L. DI CINTIO, F. FASOLINO, A. ORIOLO (a cura di), *Ambiente e diritto: dogmi moderni, prassi antica*, Milano, 2023, pp. 199 ss.

piega delle relazioni sociali e la pulsione emotiva – utile soltanto a soddisfare l'opinione pubblica – hanno condotto alla proliferazione di fattispecie penali simboliche e ineffettive⁸⁴.

In ossequio al principio di sussidiarietà del diritto penale, «ridimensionando pericolose illusioni panpenalistiche e/o pangiudizialiste, destinate il più delle volte a risolversi in sterili ed illiberali rigorismi di mera repressione»⁸⁵, occorre assicurare alla pena «quel rigore di *extrema ratio* che conferisce credibilità all'intervento penale, assicurando, nello stesso tempo, la difesa ed il rispetto di libertà e personalità individuale, contribuendo, inoltre, non poco, ad alleggerire il carico, pressoché insopportabile, di una giustizia penale in pieno collasso»⁸⁶. Tuttavia, fuori da ogni logica «muscolare» e di un controllo penale «simbolico», la dimensione da recuperare è comunque inevitabilmente quella di un sistema (penale) multilivello proiettato in una legalità «reticolare» che, nella virtuosa sintesi tra diritto interno e diritto sovranazionale, euro-unitario e internazionale, ne costituisce il fondamento⁸⁷.

7. Conclusioni

Le considerazioni fin qui svolte, per quanto sommarie, portano conclusivamente a ritenere che il sistema climatico possa essere elevato al rango di bene giuridico.

È ormai opinione condivisa che il cambiamento climatico antropogenico rappresenti la più imponente sfida ambientale, giuridica, sociale ed economica dell'era contemporanea.

La comunità scientifica internazionale e la società civile acclarano ormai con sufficiente certezza la gravità dell'emergenza climatica in

⁸⁴ E. VANNATA, *Cambiamento climatico*, cit., pp. 585 ss.

⁸⁵ S. MOCCIA, *Sul difficile rapporto tra principio di sussidiarietà, diritti fondamentali e politica criminale agli albori della postmodernità*, in S. MOCCIA (a cura di), *Diritti dell'uomo e sistema penale*, vol. I, Napoli, 2002, pp. 123 ss.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ V.A. SESSA, *La cooperazione giudiziaria alla prova del Diritto penale: dal c.d. falso concusso al c.d. falso "concussore"*, in A. ORIOLO, A.R. CATALDO, A. DI STASI, M. NINO (a cura di), *op. cit.*, pp. 423 ss.

corso, soprattutto in termini di «perdita di resilienza e integrità funzionale della Terra e dei suoi sistemi»⁸⁸.

Le modificazioni del clima costituiscono un «fatto distruttivo»⁸⁹ di portata eccezionale, che ha il potenziale di impattare severamente non solo sui sistemi ecologici fondamentali del nostro pianeta, ma, di riflesso, anche sulle condizioni di vita dell'essere umano, pregiudicando la fruibilità di molteplici diritti fondamentali già riconosciuti a livello domestico, regionale e internazionale, quali il diritto a cibo adeguato, il diritto di accesso all'acqua, il diritto alla salute, il diritto di autodeterminazione⁹⁰.

La lotta contro il cambiamento climatico è solo uno dei volti del processo di internazionalizzazione del diritto penale dell'ambiente.

Nel corso del presente lavoro si è messo in evidenza come la tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico richiedano due modelli di intervento penale differenziati e che i crimini ambientali, inclusa una futura figura di ecicidio, risultino strumenti utili per la lotta al cambiamento climatico solo in forma mediata e incidentale.

Le soluzioni proposte potrebbero rendere maggiormente efficace la protezione penale di un bene giuridico, il clima, che possiede una rilevanza cruciale per la vita di tutti.

Altra questione è che, certamente, le sanzioni debbano essere proporzionate e tenere in considerazione che il cambiamento climatico è dovuto all'accumulo di migliaia di condotte, anche solo limitandosi alla considerazione di quelle illecite.

L'attuazione efficace del diritto penale esigerebbe, come spesso accade, l'adozione di misure extrapenali che incrementino la supervisione dei progetti volti a creare serbatoi e migliorare l'efficienza energetica.

⁸⁸ G.M. WOODWELL, *On Purpose in science, conservation and Government: The Functional Integrity of the Earth Is at Issue Not Biodiversity*, in *Ambio*, n. 5, 2002, pp. 432 ss.

⁸⁹ M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1971, p. 1125.

⁹⁰ A. LUPO, *Il sistema climatico: un nuovo bene giuridico?*, in *Il Diritto dell'economia*, n. 2, 2024, p. 318.

Allo stesso modo, risulta poi imprescindibile un miglioramento nella cooperazione giudiziaria con Paesi con i quali essa non si è affatto rivelata una pratica semplice.

Abstract

Ita

Il contributo indaga la possibilità di riconoscere al clima una autonoma rilevanza giuridico-penale, distinguendolo concettualmente e funzionalmente dal bene “ambiente”. Muovendo dalla constatazione della difficoltà delle fonti – internazionali e interne – nel definire il clima come oggetto normativo in sé, l’analisi mette in luce come il danno climatico, per natura globale, cumulativo e diffuso, sfidi i presupposti classici della dogmatica penalistica (tipicità, determinatezza, causalità e personalità della responsabilità). In tale quadro, si esaminano le traiettorie della *climate litigation* e della giustizia climatica, evidenziando, da un lato, la crescita del contenzioso civile e, dall’altro, i limiti strutturali dell’intervento penale, soprattutto in punto di legalità, nesso causale e standard probatorio.

Parole chiave: ambiente, *climate litigation*, giustizia climatica, danno climatico, standard probatorio.

En

This article explores whether climate can be construed as an autonomous criminal-law interest, distinct from the broader legal good of “the environment”. Starting from the observation that international and domestic sources rarely define climate as a self-standing normative object, the analysis highlights how climate harm – global, cumulative, and diffuse by nature – challenges the traditional foundations of criminal-law dogmatics (legality, specificity, causation, and individualized responsibility). Against this background, the paper examines the rise of climate litigation and climate justice, emphasizing the expansion of civil claims while outlining the structural limits of criminal

enforcement, notably in terms of legality, causal attribution, and the criminal standard of proof.

Keywords: environment, climate litigation, climate justice, climate harm, standard of proof.

